

TAR LAZIO, sez. II *quater*, 22 luglio 2010, n. 27906 – Pres. Tosti, Est. Tomassetti – Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. c. comune di Anzio

La disciplina di cui all'art. 87, c. 9, d.lgs. n. 259/2003, cd. Codice delle Comunicazioni, deve interpretarsi nel senso che il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una D.I.A. ovvero di un silenzio assenso. Pertanto, devono ritenersi illegittime ordinanze di sospensione adottate in seguito alla intervenuta formazione del titolo autorizzatorio.

Deve ritenersi legittimo l'invito dell'amministrazione all'adeguamento degli impianti da parte delle imprese del settore laddove sussista e sia dimostrata in concreto una incompatibilità degli stessi, sul piano del danno alla salute, con l'approvando apposito piano comunale, in vista del dichiarato raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

FULVIO CORTESE

SULLA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA PER LE STAZIONI RADIO BASE E SUI POTERI INIBITORI DELL'ENTE LOCALE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Regime autorizzatorio e potere inibitorio: una giurisprudenza costante. – 3. Regime autorizzatorio e disciplina regolamentare: uno spazio normativo discusso.

1. Premessa

I profili di interesse della pronuncia in commento sono diversi ed attingono all'utile chiarimento di aspetti non sempre, o non ancora, così semplici nella prassi operativa delle amministrazioni comunali e nei convincimenti diffusi di molte collettività locali.

La ricerca della possibilità di limitare o di inibire, *anche al di là* di quanto strettamente previsto dalla disciplina legislativa statale, la costruzione e/o

l'attivazione di impianti destinati alla trasmissione di segnali potenzialmente nocivi per la salute pubblica costituisce un obiettivo, o meglio "una tentazione", rispetto alla quale ogni amministratore risulta particolarmente sensibile¹.

La sentenza posta in questa sede all'attenzione degli interpreti e degli operatori costituisce l'occasione per ricordare in quanti e quali limiti tale opzione sia (o piuttosto "non sia") praticabile, e per rammentare che, in ogni caso, il raggiungimento di alcuni risultati, eventualmente disponibili, deve sempre conseguirsi attraverso il rispetto di principi e di regole fondamentali concernenti l'azione amministrativa e il riparto delle potestà pubbliche².

2. Regime autorizzatorio e potere inibitorio: una giurisprudenza costante

Un primo punto da evidenziare è la conferma, da parte del Tar Lazio, di un orientamento ormai costante e consolidato, se non addirittura del tutto pacifico.

L'insegnamento che il giudice amministrativo tiene a precisare è il seguente: l'intervenuta formazione tacita di un titolo abilitativo non permette all'amministrazione di determinarsi negativamente sull'originaria istanza e di inibire l'inizio o la prosecuzione dell'attività nel frattempo implicitamente permessa, né di sospenderne improvvisamente gli effetti o di sospendere il procedimento medesimo al di fuori di una previsione positiva che lo

¹ Come è stato ben ricordato altrove, questa valutazione è confermata da dati di esperienza facilmente apprezzabili. Numerose amministrazioni locali, infatti, «hanno agito non sulla base del principio di cautela e di adeguate conoscenze scientifiche, ma in virtù dell'onda emotiva generata da questi nuovi interventi dell'uomo sull'ambiente, producendo nella popolazione un allarme non ancorato ad acquisizioni scientifiche idonee a legittimarlo» (così R. Chieppa, *Infrastrutture di comunicazione e profili urbanistico-edilizi*, in *Urb. app.*, 2004, 437).

² Pur essendo questo il *focus* della sentenza, non si può trascurare il fatto che essa si occupa di due ulteriori e non meno importanti temi "trasversali", ossia il calcolo del termine di decadenza per proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo (che si considera rispettato, secondo principi ormai generali e condivisi, anche mediante l'individuazione del momento in cui avviene la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica all'amministrazione resistente) e il principio dispositivo nelle controversie risarcitorie (che, anche per il Tar Lazio, deve applicarsi senza eccezioni, comportando, in capo al danneggiato ricorrente, l'onere di dimostrare compiutamente e rigorosamente quale e quanto sia stato il pregiudizio sofferto a causa dell'azione illegittima dell'amministrazione).